

(N. 1798)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1951

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.-SIDER garantite dallo Stato

ONOREVOLI SENATORI. — All'atto dell'emanazione della legge 28 luglio 1950, n. 722, recante « utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica » era stato considerato un programma di sistemazione degli impianti del gruppo « Finsider », inteso a razionalizzarne ed a modernizzarne le attrezzature ed i macchinari per ridurre i costi di produzione.

Tale programma prevedeva una spesa complessiva (ai cambi anti-allineamento ed ai prezzi dell'epoca) di 81.500 milioni di lire, ed a suo tempo ottenne le necessarie approvazioni. Esso contemplava la costruzione di nuovi stabilimenti o la trasformazione di quelli esistenti nei centri di Cornigliano Ligure, Bagnoli e Piombino.

Il relativo finanziamento era stato previsto con i seguenti mezzi:

a) mutui in dollari, sugli aiuti E.R.P., per l'acquisto dei macchinari non disponibili né costruibili in Italia, per un controvalore di 18.500 milioni di lire;

b) mutui in lire, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire E.R.P.) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, numero 1108, relativa all'accordo di cooperazione economica, per un ammontare di 31.500 milioni di lire;

c) impiego per il residuo fabbisogno (31.500 milioni di lire) di disponibilità da procurarsi dalle aziende interessate.

Oltre a finanziamenti sugli aiuti E.R.P. per dollari 27.780.000, pari a milioni 17.350 di lire, sono stati finora concessi al gruppo « Finsider » — ai sensi della menzionata legge 28 luglio 1950, n. 722 — finanziamenti sul fondo lire E.R.P. (primo anno) per milioni 12.880 di lire.

Inoltre sono stati dati concreti affidamenti per un ulteriore finanziamento sugli aiuti E.R.P. per dollari 5.300.000, pari a 3.300 milioni di lire.

Poichè sono state altrimenti destinate le disponibilità sul fondo lire relative al secondo e terzo anno E.R.P. in un primo tempo genericamente impegnate per il programma « Finsider », si rende necessario provvedere a fronteggiare questa parte del fabbisogno attraverso le provvidenze di cui al presente schema di disegno di legge. All'uopo occorre tener presente che, in relazione a nuove esigenze sopravvenute in sede di attuazione ed al noto recente aumento dei costi, il programma « Finsider » è stato nel frattempo elevato da 81.500 milioni di lire a complessivi 115.000 milioni di lire, con maggiori oneri rispetto a quelli precedentemente previsti, che si confida potranno essere fron-

teggiati con auto-finanziamenti da parte delle aziende del gruppo.

Con l'articolo 1 viene autorizzato l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) ad emettere obbligazioni fino all'importo complessivo di ventitre miliardi di lire per il finanziamento del programma in questione.

Con l'articolo 2 sono concesse particolari agevolazioni a favore di dette obbligazioni, tra cui la garanzia dello Stato, e vengono stabilite le modalità di rimborso (sorteggio alla pari in venti anni) ed il saggio di interesse (5,50 per cento).

Con l'articolo 3 viene prevista l'emanazione di appositi provvedimenti per regolare l'emissione delle obbligazioni e viene stabilito che un delegato del Ministero del tesoro accerti la osservanza delle norme ad esse relative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) è autorizzato ad emettere una o più serie di obbligazioni denominate « I.R.I.-SIDER » fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verrà destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate — per sorteggio — alla pari in venti anni.

Tali obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere ac-

cezzate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Esse sono soggette soltanto al bollo di lire due per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Art. 3.

Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente articolo 1 sarà approvato dal Ministro del tesoro — sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio — con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Un delegato del Ministero per il tesoro accerterà la osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.